Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987
SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 111 – 15 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

LE NUOVE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

RIFERIMENTI

- **Artt. 18 e 21, DL n. 23/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 13.4.2020, n. 9/E**
- **Informativa SEAC 10.4.2020, n. 108**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari / previdenziali / assicurativi introdotta dal c.d. "Decreto Liquidità".

In particolare merita evidenziare che:

- *la sospensione per i versamenti di aprile non condiziona quella per i versamenti di maggio e viceversa;*
- *in presenza sia di fatture che di corrispettivi per la verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi va considerata la somma dei due elementi;*
- *per la verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi va considerata la somma delle operazioni "eseguite" nei mesi di marzo / aprile, che hanno partecipato alla relativa liquidazione IVA periodica, e delle operazioni effettuate nei predetti mesi non rilevanti ai fini IVA;*
- *per i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019 la sospensione per i mesi di aprile / maggio non richiede la riduzione del fatturato / corrispettivi;*
- *la sospensione per i mesi di aprile / maggio è applicabile a tutte le imprese agricole.*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", dispone una nuova sospensione dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020**, differenziato a seconda del soggetto interessato e prevede una rimessione in termini per i versamenti scaduti il 16.3.2020 per i quali il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", aveva disposto il differimento al 20.3.2020 (Informativa SEAC 10.4.2020, n. 108).

Le nuove previsioni si affiancano a quella previste dal citato DL n. 18/2020, riguardanti (in generale) i versamenti scadenti nel mese di marzo.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali)		Art. 21	IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, tassa annuale libri sociali scaduti il **16.3.2020**	**16.4.2020** (*)
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	**30.6.2020** (**)
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	**30.6.2020** (**)
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile / maggio 2020**	**30.6.2020** (**)
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile / maggio 2020**	**30.6.2020** (**)

(*) termine originariamente prorogato al 20.3.2020 dal DL n. 18/2020

(**) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

Inoltre, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo:

- con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo**, **Brescia**, **Cremona**, **Lodi e Piacenza**;
- che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;

opera la sospensione dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio**, a prescindere dal volume dei ricavi / compensi 2019.

Per tali soggetti la sospensione al 30.6.2020 dei versamenti delle **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilato e dei **contributi** previdenziali / premi INAIL è subordinata alla **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono**

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

superiori a € 50 milioni) rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	IVA scadente a **aprile 2020**	**30.6.2020** (*)
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	**30.6.2020** (*)
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **aprile 2020**	**30.6.2020** (*)
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a **maggio 2020**	

(*) unica soluzione / prima rata (massimo 5 rate)

Infine va considerato che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) e dall'art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con ripresa l'1.6.2020 (ovvero fino al 31.5 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 30.6.2020).

In merito alle sospensioni sopra sintetizzate recentemente l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della Circolare 13.4.2020, n. 9/E, ha fornito una serie di interessanti chiarimenti. Di seguito, dopo aver commentato le precisazioni di maggior interesse, si riportano le risposte dell'Agenzia.

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RIDUZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

Come accennato, per i soggetti con **ricavi / compensi non superiori a € 50 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **9.4.2020**, ossia in generale **nel 2019**, è prevista la sospensione dei versamenti "*in autoliquidazione*" delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

dipendente / assimilato e trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, dell'**IVA** e dei **contributi previdenziali e assistenziali** / **premi INAIL**

in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020

in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%**:

– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.

NB Le imprese / lavoratori autonomi con **ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni** possono usufruire della predetta sospensione se la **riduzione di fatturato / corrispettivi** di marzo / aprile 2020 è **almeno pari al 50%** rispetto a quelli del mese di marzo / aprile 2019.

INDIVIDUAZIONE DEL FATTURATO / CORRISPETTIVI

Relativamente al requisito della riduzione nella misura del 33% (o 50%) del fatturato / corrispettivi, l'Agenzia conferma innanzitutto che la verifica:

- della riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 va effettuata al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti nel mese di aprile 2020;
- della riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 va effettuata al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti scadenti nel mese di maggio 2020.

In altre parole

"*la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio.*"

Pertanto, considerato che la sospensione per i versamenti di aprile **non condiziona** quella per i versamenti di maggio e viceversa, si può verificare che il **contribuente**:

- **possa beneficiare della sospensione** dei versamenti in scadenza ad **aprile** (in base ai dati di marzo) **e non abbia** invece **diritto alla sospensione** dei versamenti in scadenza a **maggio** (in base ai dati di aprile), "*senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile*";
- **non abbia diritto alla sospensione** dei versamenti del mese di **aprile** ma **possa beneficiare** della sospensione per i versamenti in scadenza a **maggio**.

Va evidenziato che, come chiarito dall'Agenzia:

- per i **soggetti non obbligati all'emissione della fattura** / **certificazione corrispettivi** (ad esempio, per operazioni di cui all'art. 74, DPR n. 633/72 quali, cessioni di giornali, libri, prodotti editoriali, ecc.), è possibile fare riferimento ai **ricavi / compensi**. Di conseguenza

  "*il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione*";

- per i **soggetti che certificano le operazioni sia con l'emissione della fattura** che con i **corrispettivi** è necessario **sommare i due elementi**.

Operazioni rilevanti

Con riguardo alla condizione della riduzione di fatturato / corrispettivi in esame, l'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E chiarisce che va considerata la seguente somma.

fatturato / corrispettivi derivanti dalle **operazioni** "**effettuate**" nei mesi di marzo / aprile fatturate o certificate, ossia che hanno concorso alla liquidazione IVA periodica del mese di marzo 2019 rispetto al mese di marzo 2020 e del mese di aprile 2019 rispetto al mese di aprile 2020
+
corrispettivi delle **operazioni** effettuate nei predetti mesi **non rilevanti ai fini IVA**

A tal fine va considerata la **data di effettuazione dell'operazione**, ossia:

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

- per le **fatture immediate e i corrispettivi**, la data della fattura / corrispettivo giornaliero;
- per le **fatture differite**, la data dei ddt ovvero dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

  Di conseguenza, per il calcolo del fatturato dei mesi di **marzo 2019 e 2020**:
  - vanno **escluse** le fatture differite emesse entro il 15.3.2019 e 15.3.2020 relative ad operazioni effettuate nei mesi di febbraio 2019 e 2020;
  - vanno **incluse** le fatture differite emesse entro il 15.4.2019 e 15.4.2020 relative ad operazioni effettuate nei mesi di marzo 2019 e 2020.

Contribuenti trimestrali

Come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, i soggetti trimestrali ai fini della verifica della riduzione del fatturato devono considerare esclusivamente la diminuzione del fatturato dei mesi di marzo / aprile 2020.

Esempio

La ditta individuale Mario Bianchi (soggetto IVA trimestrale), con ricavi 2019 pari a € 350.000, presenta la seguente situazione.

- fatturato aprile 2019 € 70.000
- fatturato aprile 2020 € 40.000

Poichè la riduzione del fatturato è superiore al 33%, il contribuente può sospendere il versamento delle ritenute e contributi previdenziali relativi al mese di aprile nonché dell'IVA del primo trimestre, in scadenza il 18.5 ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

Autotrasportatori

Gli autotrasportatori trimestrali "speciali" ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, in base al quale le fatture emesse possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, ai fini della verifica della riduzione del fatturato devono considerare le **fatture relative alle operazioni** "**effettuate**" **nei mesi di marzo / aprile 2019 e 2020**.

SOSPENSIONE PER ENTI NON COMMERCIALI

Come accennato, la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile / maggio 2020, limitatamente alle **ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL**, è riconosciuta anche a favore degli

"*enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa*".

Sul punto l'Agenzia delle Entrate precisa che tale beneficio:

- non è subordinato alla riduzione del fatturato / corrispettivi;
- **spetta a tutti gli enti diversi da quelli esercenti**, **in via prevalente / esclusiva**, **un'attività d'impresa**. Di conseguenza, "*l'elencazione prevista ... deve ritenersi esemplificativa*". Così, ad esempio, la sospensione può essere usufruita anche da:
  - ONLUS, iscritte negli appositi registri;
  - organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano ex Legge n. 266/91;
  - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano ex Legge n. 383/2000

  esercenti in via esclusiva / principale una o più **attività di interesse generale** previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (ad esempio, servizi sociali, prestazioni sanitarie, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, agricoltura sociale);
- **spetta** anche in caso di **esercizio**, purchè **non prevalente ed esclusivo**, **di un'attività commerciale**. Relativamente a tale ultima attività la sospensione dei versamenti opera a condizione che si sia verificata la riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

SOSPENSIONE PER IMPRESE AGRICOLE

L'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame specifica che la sospensione prevista dall'art. 18, DL n. 23/2020 per i versamenti in scadenza nei mesi di aprile / maggio 2020 spetta anche alle imprese agricole, **a prescindere dal regime adottato** (reddito fondiario ex art. 32, TUIR ovvero reddito d'impresa).

Al fine di usufruire della sospensione anche le imprese agricole devono **verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi** relativi ai mesi di marzo / aprile 2020.

VERSAMENTO SALDO IVA 2019 A RATE

I soggetti che hanno scelto di versare il **saldo IVA 2019 in forma rateale**, a decorrere dal 16.3.2020, **possono usufruire della sospensione delle rate in scadenza il 16.4 e il 18.5** (il 16.5 cade di sabato), effettuando il relativo versamento il 30.6 in unica soluzione / 5 rate a partire da tale data.

La possibilità di sospensione è comunque subordinata al possesso dei requisiti richiesti.

Per tali soggetti in data **16.6.2020** dovrà essere effettuato il versamento della **quarta rata**.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.3.2020

Come specificato dall'Agenzia nella Circolare n. 9/E in esame, l'art. 21, DL n. 23/2020 consente di considerare **regolarmente effettuati** i versamenti nei confronti di Pubbliche amministrazioni scaduti il 16.3.2020, prorogati al 20.3.2020 dall'art. 60, DL n. 18/2020, se **eseguiti entro il 16.4.2020**.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

È confermato quindi che possono essere **effettuati entro il 16.4.2020**, senza sanzioni ed interessi, i versamenti scaduti il 16.3 (prorogati al 20.3.2020) relativi a:

- **IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019**, in un'unica soluzione o in forma rateale;
- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento ed intrattenimento**;
- **ritenute d'acconto operate a febbraio** su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera, su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;
- **tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali**;
- **contributi previdenziali ed assistenziali** relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, nonché contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**, compresi i contributi / premi INAIL.

La stessa Agenzia ribadisce che:

- anche la nuova disposizione, analogamente al citato art. 60, "*non introduce una sospensione dei termini*" e pertanto **non trova applicazione** l'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015 in tema di proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Enti impositori / Agenti della riscossione in caso di "eventi eccezionali";
- per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa al 21.2.2020 nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "**zona rossa**" di prima istituzione (per la **Regione Lombardia**: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**: Vò), opera la sospensione di tutti i **versamenti** (compresa la tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali) / **adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 - 31.3.2020** stabilita dal DM 24.2.2020. Per tali soggetti, pertanto, il relativo versamento può essere effettuato in unica soluzione entro l'1.6.2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da tale data.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Riduzione del fatturato per la sospensione dei versamenti

Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, "Decreto Liquidità" si chiede se per la sospensione dei versamenti di maggio, è richiesta una riduzione del fatturato nel (solo) mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019) o una riduzione cumulativa nei mesi di marzo e aprile 2020 (rispetto ai mesi di marzo e aprile 2019)?

I commi 1 e 3 dell'art. 18 del Decreto, stabiliscono che "*per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato … che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il … nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi,* ***rispettivamente****, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione*".

Specularmente, il comma 6 del medesimo art. 18, stabilisce che "*la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020 … ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito* ***rispettivamente*** *una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta*». In base al tenore letterale della norma, ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va, dunque, valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

Sospensione dei versamenti per le imprese agricole

Alle imprese agricole il cui reddito si determina sulla base delle tariffe d'estimo catastali ex art. 32, TUIR si applicano le misure di sospensione dei versamenti, anche se la norma fa riferimento a "ricavi o compensi", ai fini del rispetto dei parametri di cui all'art. 18 del Decreto?

Il regime di sospensione disciplinato dall'art. 18 si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa. Non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, per ragioni di ordine sistematico, lo stesso deve intendersi riferito anche a quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato. Pertanto, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi incluse nell'ambito di applicazione del citato art. 18. Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione de quo, il confronto richiesto dai commi 1 e 3 dell'art. 18 può essere effettuato utilizzando i ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l'importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri IVA.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Tipologia di enti a cui si applica la sospensione dei versamenti

Ai sensi del comma 5 dell'art. 18, la sospensione dei versamenti fiscali a quali tipologia di enti si rivolge?

I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, richiamati dalle lett. a), commi 1 e 3 dell'art. 18 sono sospesi per gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Tenuto conto che la finalità dell'art. 18 è quella di ampliare la platea dei soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti, rimuovendo per quelli in regime di impresa le limitazioni riguardanti la tipologia di attività esercitata e l'ammontare dei ricavi conseguiti, limitazioni contenute rispettivamente negli artt. 61, commi 1, 2 e 3, e 62, comma 2 del "Decreto Cura Italia", si ritiene che, per ragioni di coerenza, mediante l'utilizzo della locuzione "*enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale*", contenuta nel secondo periodo dell'art. 18, il Legislatore abbia inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'art. 55, TUIR.

Per tale motivo, l'elencazione prevista dal comma 5, secondo periodo dell'art. 18 deve ritenersi esemplificativa.

Ad esempio, fra i soggetti beneficiari vi rientrano le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 460/97 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui alla Legge n. 266/91, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Verifica delle condizioni per la sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale

Nel caso in cui un ente non commerciale svolga anche attività commerciale, quale criterio può essere utilizzato per la verifica della sospensione dei versamenti relativi alla parte commerciale ai fini della applicazione della sospensione di cui all'art. 18?

Le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 18 prevedono la sospensione dei versamenti ivi previsti per gli enti non commerciali e, come si può evincere dalla Relazione illustrativa, ciò indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni previste dai commi 1 e 3 del medesimo articolo. La sospensione è inoltre subordinata alla condizione che i medesimi enti non svolgano un'attività commerciale.

Pertanto, si ritiene che la disposizione trova applicazione anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un'attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tale ultimo caso, con riferimento all'attività commerciale, l'ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi delle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'art. 18 per i soggetti esercenti attività d'impresa.

Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente

Per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019)?

Si, stante il dato letterale della norma, che fa espresso riferimento al fatturato o ai corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano l'IVA con cadenza trimestrale.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Verifica della condizione del calo del fatturato
Con riferimento alla sospensione dei versamenti disposta dall'art. 18 del Decreto si chiede se la verifica della condizione di calo di fatturato o dei corrispettivi debba essere condotta con riferimento alle fatture di vendita e ai corrispettivi che concorrono alla liquidazione IVA dei citati mesi (si tratta delle operazioni effettuate ai fini IVA nei citati mesi) ovvero, nel caso di operazioni non assoggettate ad IVA, alle fatture e ai documenti emessi riportanti una data compresa nei citati mesi e ai corrispettivi degli stessi periodi.
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'art. 18 del Decreto, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei ddt o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15.4.2020 e 15.4.2019.

Calcolo del fatturato da parte degli autotrasportatori
Nel caso di autotrasportatori che si avvalgono della facoltà concessa dall'art. 74, comma 4, ultimo periodo, DPR n. 633/72, si chiede se per il calcolo del fatturato dei citati mesi (marzo e aprile 2019 e 2020) sia corretto far riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi indipendentemente dal fatto che le medesime concorrano, sulla base dell'agevolazione concessa a tali contribuenti, alla liquidazioni del trimestre successivo.
Con specifico riferimento agli autotrasportatori che, per effetto di quanto disposto dall'art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, possono annotare *"le fatture emesse per le prestazioni […] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione"*, si ritiene che la verifica richiesta dall'art. 18 del Decreto, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, vada eseguita con riferimento alle fatture ed i corrispettivi relativi alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Tale soluzione è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell'emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi.

Sospensione dei versamenti delle rate successive alla prima, in caso di rateazione del saldo e versamento della prima rata il 16.3.2020
Il DL n. 18/2020, ricorrendone le condizioni, ha sospeso il versamento dell'IVA annuale in scadenza lo scorso 16.3.2020. Nel caso in cui il contribuente abbia rateizzato il saldo e il 16.3.2020 abbia versato la prima rata si chiede se, ricorrendo le condizioni previste dal Decreto, possa sospendere il versamento delle rate successive.
L'art. 18 del Decreto ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all'IVA, comprese i versamenti delle 2 rate relative al saldo IVA da eseguirsi in detti mesi. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30.6.2020 in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

■

RIPRODUZIONE VIETATA